Città di LATIANO  Provincia di BRINDISI

REGISTRO ORIGINALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 434 del Reg. Gen. **Data 27-05-2014**

N. PDAFF - 55 - 2014 del Reg. di Settore

Costituzione fondo risorse decentrate ex art. 15 CCNL 01.04.1999 e s.m.i. - Esercizio finanziario 2014

Il giorno 22-05-2014 nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CORRADO EMANUELE

VISTI:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 il quale indica funzioni e responsabilità della dirigenza;
- l'art. 109, comma 2, secondo cui nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui sopra possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del servizio oggettivato;
- la deliberazione con la quale la G.C. ha preso atto della individuazione dei responsabili di servizio effettuata dal Sindaco;
- gli artt. 46 e 47 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 28/6/1996, esecutiva ai sensi di legge;

ATTESA la propria esclusiva competenza;

PREMESSO che il C.C.N.L. sottoscritto in data 22/1/2004 all'art. 31 , dopo aver confermato che le risorse decentrate vengono quantificate annualmente dagli enti del comparto (comma 1), stabilisce che, con effetto dall'anno 2004, devono essere rispettati i nuovi criteri definiti nello stesso articolo;

CONSIDERATO che la nuova disciplina distingue le risorse decentrate in due categorie: la prima (comma 2) ricomprende tutte le fonti di finanziamento già previste dai vigenti contratti collettivi che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo, la seconda (comma 3), ricomprende risorse qualificate eventuali e variabili correlate all'applicazione di diverse discipline contrattuali individuate dallo stesso comma 3;

PRESO ATTO:

- che la categoria di risorse decentrate stabili ricomprende, per espressa previsione contrattuale, le seguenti fonti di finanziamento riepilogate nell'allegato "A" alla presente deliberazione:
  a) C.C.N.L. dell'1.4.1999: art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lettere a, b, c, f, g, h, i, j, l; art. 15, comma 5, per gli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche;
  b) C.C.N.L. del 5.10.2001: art. 4, commi 1 e 2;
  c) C.C.N.L. del 22/1/2004: art. 32 commi da 1 a 8;
  d) C.C.N.L. del 9/5/2006: art. 4, commi 1, 2, 4 e 5;
  e) C.C.N.L. del 11/4/2008: art. 8, commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9;
- che un secondo gruppo di risorse viene qualificato come risorse eventuali e variabili correlate alla applicazione delle seguenti discipline contrattuali riepilogate nell'allegato "B" alla presente deliberazione:
  a) C.C.N.L. dell'1.4.1999: art. 15, comma 1, lettere d, e, k, m, n; art. 15, commi 2 e 4; art. 15, comma 5, per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività;
  b) C.C.N.L. del 5.10.2001: art. 4, commi 3 e 4;
  c) C.C.N.L. del 14.9.2000: art. 54;
  d) C.C.N.L. del 22 gennaio 2004: art. 32, comma 6;
  e) C.C.N.L. del 9/5/2006: art. 4 , commi 2, 3 e 4;
  f) C.C.N.L. del 11/4/2008: art. 8, commi 3, 4, 5, 6, 8 e 9;

ATTESO CHE, a decorrere dall'esercizio 2004 il totale delle risorse, calcolato con riferimento all'anno 2003, assume carattere di stabilità e continuità e resta confermato per l'anno 2004 e successivi e che l'importo complessivo è suscettibile di incremento a partire dall'anno 2004 solo per effetto di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonchè per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina di cui all'art. 15, comma 5, del C.C.N.L. dell'1/4/1999, limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche;

DATO ATTO che questo Ente non versa nella condizione di Ente strutturalmente deficitario o dissestato;

CONSIDERATO che la tipologia di risorse decentrate denominate "stabili", come ha precisato l'Aran nella relazione illustrativa al C.C.N.L. 22/1/2004 ha come finalità non solo una maggiore chiarezza nella determinazione corretta degli oneri in sede decentrata, ma anche, e soprattutto, una più certa delimitazione dei finanziamenti che possono essere destinati ai compensi, decisi in sede decentrata, che hanno anch'essi la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo con la conseguente riduzione, altrettanto stabile, della somma complessiva annua realmente disponibile e utilizzabile per nuove iniziative di incentivazione, sia di natura stabile che variabile (somme che risultano utilizzate per pagare le progressioni economiche orizzontali che concorrono ancora a costituire lo specifico "fondo per le progressioni orizzontali" di cui all'art. 17, comma 2, lett. c) del C.C.N.L. 1/4/1999; somme necessarie per il parziale finanziamento della indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33, comma 4, del C.C.N.L. 22/1/2004; somme destinate al finanziamento delle posizioni organizzative (limitatamente agli enti con personale dirigenziale) ricomprese nel "fondo per la retribuzione di posizione e di risultato" di cui all'art. 17, comma 2, lett. b) del citato C.C.N.L.

dell'1.4.1999; somme destinate all'incremento della indennità professionale del personale degli asili nido);

RITENUTO, infine, che le risorse eventuali, riepilogate nell'allegato "A" per il loro carattere di incertezza nel tempo, potranno essere utilizzate, secondo le previsioni della contrattazione decentrata, solo per interventi di incentivazione salariare che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi con contenuti di variabilità e di eventualità nel tempo;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente contratto integrativo decentrato;

Visto l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive (comma 3-quinquies) alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 .....";

VISTO il comma 2 bis dell'art. 9 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni con la Legge 30 luglio 2010, n. 122 il quale introduce, a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, il divieto di superamento, da parte dell'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, del corrispondente importo dell'anno 2010 e che esso venga automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

VISTA la deliberazione n. 51 del 4/10/2011 della Corte dei Conti Sezioni Riunite di controllo, la quale, nell'esaminare una questione di massima concernente l'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in L. 30/07/2010, n. 122, ha precisato quanto segue:

- che trattasi di disposizione di stretta interpretazione e che, pertanto, in via di principio, detta norma non sembra possa ammettere deroghe o esclusioni in quanto la regola generale voluta dal legislatore è quella di porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell'ente pubblico;
- che le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, sono solo quelle destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che pertanto potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti;
- che detta caratteristica ricorre per quelle risorse finalizzate a incentivare prestazioni poste in essere per la progettazione di opere pubbliche e per le prestazioni professionali dell'avvocatura interna, in quanto si tratta di prestazioni professionali tipiche la cui provvista all'esterno potrebbe comportare aggravi di spesa a carico dei bilanci delle pubbliche amministrazioni;
- che pertanto "le sole risorse che affluiscono al fondo che siano state destinate a compensare le attività poste in essere per la progettazione di opere pubbliche e quelle riservate all'erogazione di compensi legati agli incentivi per la progettazione e per l'avvocatura interna devono ritenersi escluse dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78";
- che le risorse che alimentano il fondo derivanti dal recupero dell'ICI o da contratti di sponsorizzazioni non si sottraggono alla regola generale e devono pertanto essere computate ai fini della determinazione del tetto di spesa posto per la contrattazione integrativa dall'art. 9, comma 2-bis citato, in quanto, a differenza delle risorse destinate ai progettisti interni ed agli

avvocati comunali "sono potenzialmente destinabili alla generalità dei dipendenti dell'ente attraverso lo svolgimento della contrattazione integrativa";

- che "per stabilire se l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non superi il corrispondente importo dell'anno 2010, occorrerà sterilizzare, non includendole nel computo dell'importo 2010, le risorse destinate a detta finalità, vale a dire progettazione interna e prestazioni professionali dell'avvocatura interna";

ATTESO CHE la Corte dei Conti Sezione Regionale Lombardia, con deliberazione n. 550 del 28.10.2011 (e successive conformi: Sezione Lombardia nn. 606, 607, 608/2011 nonché Sezione Lazio n. 93/2011) in merito ai compensi ISTAT per il Censimento (15^ Censimento Generale della popolazione e della abitazioni 2011) ha precisato che "trattandosi di finanziamenti statali a destinazione vincolata, le risorse Istat nel loro complesso, risultano escluse tout court dai vincoli di contenimento della spesa di personale imposti dall'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78"; per le menzionate ragioni le risorse, laddove riscontrato corretto operare, transiteranno "nominalmente" dal fondo per le risorse decentrate ma senza alcuna incidenza sullo stesso;

CONSIDERATO che anche per l'annualità 2014 occorre, altresì, dare applicazione alla seconda parte del precitato art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 e s.m.i., in quanto norma di carattere obbligatorio e, dunque, procedere alla necessaria riduzione del Fondo stesso in relazione alla diminuzione del personale in servizio;

VISTA la circolare n. 12 del 15/04/2011 della Ragioneria Generale dello Stato che ha fornito indirizzi applicativi in merito all'art. 9 del d.l. 78/2010 ed in particolare, relativamente al suddetto comma 2-bis, ha precisato che: "Per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto del valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1' gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo";

DATO ATTO che il Collegio dei Revisori dei conti di questo Ente ha certificato, per l'anno 2014, il rispetto dei i vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa in ordine alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa, come da nota allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

ATTESA la propria competenza,

DETERMINA

a) Sulla base delle disposizioni introdotte dagli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. Comparto Regioni - Autonomie locali sottoscritto il 22 gennaio 2004 il fondo da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è definito, per l'anno 2014, nella misura risultante dall' allegato ***"A"*** alla presente determinazione;

b) Trasmettere copia del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 01/04/1999.

Il Responsabile del Servizio
Emanuele Corrado

COMUNE DI LATIANO

(Prov. Di Brindisi)

RISORSE DECENTRATE

ANNO 2014

1) - Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2004 e costituite da:

Art. 15,comma 1, CCNL 1/4/1999	lett.a):importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c), d), e) del CCNL 6/7/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998	**109.935,00**
	lett. b): risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al salario accessorio (Art. 32 CCNL del 6/7/95)	
	lett. g): risorse destinate nell'anno 1998 al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio	**21.008,00**
	lett.h): risorse destinate al pagamento della indennità di cui all'art. 37, comma 4 del CCNL 6/7/95	**774,00**
	lettera j): lo 0,52 % monte salari 1997, esclusa la dirigenza corrispondente all'incremento del trattamento economico accessorIo anno 2000	**9.474,00**
Art. 4 CCNL 5/10/2001	comma 1: importo pari al 1,1 % monte salari 1999	**16.685,00**
	comma 2 : importo annuo della R.I.A. e degli assegni ad personam del personale cessato dal servizio a far data dal 1/1/2000	**40.295,57**
Art.32 CCNL 22/1/2004	comma 1: incremento pari allo 0,62 % del monte salari esclusa la dirigenza, anno 2001	**11.868,00**
	comma 2: incremento pari allo 0,5 % monte salari 2001 se la spesa del personale non supera il 39 % delle entrate correnti	**9.571,00**
Art. 4 CCNL 09/05/2006	comma 1:incremento pari allo 0,5% monte salari 2003 (€ 2.188.353,00) se il rapporto spesa personale/entrate correnti sia non superiore al 39 % -	**10.942,00**

Art. 8 CCNL 11/4/2008	comma 2: incremento pari allo 0,6 % monte salari anno 2005 pari a € 2.022.088 (rapporto spesa personale/entrate correnti < 39 %	**12.133,00**
TOTALE parte stabile		**242.685,57**
	ammontare fondo 2010 parte stabile	**237.972,01**
	TOTALE PARTE STABILE 2013 con rispetto del limite	**237.972,01**
2)- Risorse aventi caratteristiche di eventualità e variabilità rappresentate da:		
Art. 15 comma 1 CCNL 1/4/99	lett. K :recupero evasione ICI - ex 208 C.d.S.	**19.000,00**
	incentivazione progettazione (voce in deroga al tetto)	
	lett. m): risparmi derivanti dalla disciplina dello straordinario	**1.274,00**
	TOTALE PARTE VARIABILE	**20.274,37**
	a detrarre incentivi progettazione	
	RESTA	**20.274,00**
	parte variabile 2010	**20.274,00**
	TOTALE PARTE VARIABILE 2013 nel limite 2010	**20.274,00**
	TOTALE FONDO 2012 (INCLUSA PROGETTAZIONE)	**258.246,01**

	RIDUZIONE	
	riduzione art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010 SU € 258.246,01 (275.246,01 - 17.000,00)	
	n. dip. 1/01/2010: **54** ;n. dip. 31/12/2010: **52** media dipendenti:**53**	
	n. dip. 1/01/2014: **40** ;n. dip. 31/12/2014: 39 media dipendenti: **39,5**	
	variazione percentuale: -25,47	**65.775,26**
	TOTALE FONDO 2014 RIDETERMINATO	**192.470,75**
	DESTINAZIONI	
Finanziamento oneri art. 17 - comma 3 e 4 CCNL 31/3/1999		**7.703,00**
Maggiori compensi corrisposti al personale per LED e progressione economica attribuita anno 2000 e 2004 calcolati per l'anno 2013		**50.105,84**
Indennità di comparto anno 2012		**23.026,68**
quota risorse prima destinate al personale incaricato di P.O. e personale ATA trasferito		**11.000,00**
Risorse progettazione		
TOTALE		**91.835,52**
RISORSE DISPONIBILI PER CONTRATTAZIONE		**100.635,23**

CITTA' DI LATIANO

(PROVINCIA DI BRINDISI)

IL COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N. 11

L'anno duemilaquattordici, addì venti del mese di Maggio, alle ore 12,00, in prosecuzione del precedente verbale n. 10, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Latiano eletto per il triennio 2013/2016, nelle persone dei Signori:

- Gigante	rag.	Filomena Luana	- Presidente
- Molfese	rag.	Vito	- Componente

IL COLLEGIO

Vista la proposta di deliberazione trasmessa dal settore Personale ed oggettivata " Costituzione Fondo risorse decentrate ex art. 15 CCNL 01/04/1999 e s.m.i. – Esercizio finanziario 2014"

Esamina la stessa;

Rileva che tale proposta:

- definisce, in applicazione dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010 e s.m.i., il fondo da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività relativamente all'anno 2014;

- formula la suddetta definizione sulla base delle indicazioni fornite dagli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. – Comparto Regioni – Autonomie Locali sottoscritto il 22 gennaio 2004 e secondo gli indirizzi applicativi forniti dalla circolare n. 12 del 15/04/2011 della Ragioneria Generale dello Stato laddove "Per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio ritiene che la stessa possa essere operata sulla base del confronto del valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo"

Ritiene di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione da adottarsi dalla giunta comunale come sopra meglio oggettivata.

L'ORGANO DI REVISIONE

F.to Gigante Filomena Luana

F.to Molfese Vito

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del Comune di Latiano oggi **28-05-2014** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
FLORE dott.ssa CARMELA

- La presente determinazione è stata trasmessa con nota n. **XX** del **XX** alla Prefettura di Brindisi ai sensi dell'art. 135, c. 2, del D.Lgs. n. 267/2000.

- La presente determinazione, per la sua applicazione all'interno del Comune, viene raccolta nell'apposito registro annuale.

- La presente determinazione è stata comunicata alla Giunta Municipale nella seduta del _____.